



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Delibera di Giunta regionale del 23/12/2015 protocollo N. 28383

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Apertura di un bando per la presentazione di domande di sostegno semplificate – sottomisura 4.2 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. Focus area 3.A. Importo euro 500.000

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1075 del 5/10/2015, pubblicata sul BURL n. 43 parte II del 28/10/2015, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario;

Considerata la complessità degli adempimenti necessari per l'avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l'attuazione del PSR, nonché degli altri adempimenti preliminari previsti dal PSR quali: il manuale delle procedure; le norme generali

sull'ammissibilità delle spese; la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni; la definizione dei criteri di selezione, sentito il comitato di sorveglianza, come previsto dall'articolo 74 del citato reg. (UE) n. 1305/2013;

Ritenuto necessario, pur nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata, in modo da agevolare la ripresa degli investimenti nel settore agro-industriale;

Dato atto che l'istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potranno essere perfezionate solo dopo l'adozione di tutti gli atti necessari e dopo il perfezionamento delle stesse domande tramite il sistema informatico SIAN;

Ritenuto pertanto di approvare il bando, per la presentazione di domande di sostegno semplificate, meglio precisato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), dal titolo: Sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli". Focus area 3.A;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

D E L I B E R A

- A) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di sostegno in forma semplificata, a valere sulla sottomisura 4.2 del programma regionale di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014-2020, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), dal titolo: Sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli". Focus area 3.A;
- B) Di stabilire che l'istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potranno essere concluse dopo l'adozione di tutti gli atti necessari e dopo il perfezionamento delle stesse domande tramite il sistema informatico SIAN, come meglio specificato in premessa;
- C) Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- D) Di stabilire che il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca può disporre con proprio provvedimento la chiusura dei bandi di cui al presente atto, al verificarsi dell'esaurimento delle risorse disponibili per la sottomisura interessata, sulla base degli aiuti che possono essere concessi e tenuto conto della programmazione poliennale della spesa;
- E) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

F) Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Allegato A

Sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”. Focus area 3.A

Programma regionale di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020

Bando a graduatoria per la presentazione di domande di sostegno semplificate

Sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”

Focus area 3.a. Importo Euro 500.000.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione della sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il PSR è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015.

Tuttavia, risultano particolarmente complessi gli adempimenti necessari per l'avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l'attuazione del PSR, nonché gli altri adempimenti preliminari previsti dal PSR quali, in primo luogo, la definizione dei criteri di selezione, il manuale sulla definizione delle spese ammissibili, la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni, sentito il comitato di sorveglianza, come stabilito dall'articolo 74 del citato reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto, nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, si rende necessario prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata, in modo da consentire una ripresa graduale degli investimenti nel settore agro-industriale.

Al riguardo, si chiarisce che l'istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potrà essere perfezionata solo dopo la conclusione di tutti gli adempimenti sopra descritti, secondo procedure e modalità che verranno definite successivamente.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili in seguito al presente bando ammontano a euro 500.000.

La dotazione finanziaria di cui sopra può essere incrementata con successivo atto.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Disposizioni generali:

1. la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti. Sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;
2. la domanda deve riguardare investimenti immediatamente eseguibili al momento della presentazione della domanda, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, eccetera, ai sensi della normativa applicabile.
3. tutte le spese sostenute dal beneficiario devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente;
4. qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
5. le spese ammissibili devono essere conformi alle norme europee con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
6. al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art. 71 del regolamento UE 1303/2013, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti;

Altre disposizioni per talune tipologie di investimento:

- a) nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione, i costi relativi a fabbricati e pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate per un periodo pari alle strutture finanziate;
- b) gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica

Disposizioni specifiche per il presente bando

Considerato che alla data di adozione del presente atto devono essere definiti alcuni adempimenti e norme attuative del PSR - tra cui il manuale delle procedure; le norme generali sull'ammissibilità delle spese; la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni; la definizione dei criteri di selezione – si precisa che quanto disposto dal presente atto potrà subire modifiche e/o integrazioni con atto successivo. Dette modifiche e/o integrazioni potranno riguardare anche aspetti rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda e delle spese nonché dei criteri di selezione, ivi compresa la soglia minima di ammissibilità in termini di punteggio.

Presentazione delle domande di sostegno semplificate

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello scaricabile dal sito internet www.agriligurianet.it, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Per ottenere la concessione del sostegno, i richiedenti dovranno comunque presentare una domanda di sostegno definitiva, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate successivamente.

Le domande di sostegno definitive dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale.

La mancata presentazione della domanda di sostegno definitiva, nei termini e nelle modalità che saranno definite con successivo atto, comporta la decadenza della domanda semplificata e l'estinzione del procedimento.

Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le Domande di Sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base del punteggio attribuiti in base ai criteri di selezione definitivi. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Condizioni relative all'ammissibilità del beneficiario e della domanda:

- Possono presentare domanda di sostegno le imprese dotate di partita IVA con codice attività pertinente rispetto all'oggetto degli investimenti proposti;
- la domanda deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti;
- sono ammissibili esclusivamente domande che determinano un sostegno di importo pari almeno a €5.000,00.

Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti:

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese conformi alle norme europee applicabili all'investimento interessato, con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La sottomisura 4.2 non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1.

Al momento del perfezionamento della domanda sul SIAN, il richiedente dovrà presentare un piano di sviluppo aziendale in cui siano dimostrati:

- a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti;
- b) il conseguimento di un vantaggio per i produttori del prodotto agricolo di base in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiarono di venire meno in mancanza di interventi;
- c) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi.

Gli investimenti devono riguardare la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, provenienti da produttori primari. Il prodotto risultante dalla trasformazione può anche non essere un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE.

Il controllo viene effettuato annualmente nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Limitatamente al settore dell'olio d'oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima;

In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:

- 1) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
- 2) costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno;
- 3) acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e/o forestali, compresi elaboratori elettronici;
- 4) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
- 5) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - Acquisto di brevetti e licenze;
- 6) investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico;

7) Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili: solare, eolico o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestali. Gli impianti devono essere commisurati alla dimensione dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale. E' escluso qualsiasi sostegno per impianti che utilizzino biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. Limitatamente agli investimenti il cui principale obiettivo è la produzione di energia elettrica, questi sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione

Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti

- 1) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile e gli altri investimenti che comportano la produzione o il consumo di energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate nel capitolo 8.2.4.6 del PSR;
- 2) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;
- 3) gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.

Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti per alcuni settori.

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- Per il settore zootecnico, gli investimenti connessi alla trasformazione del latte non caseificato sono ammissibili esclusivamente se connessi al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR;
- Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura, si applicano le norme di demarcazione e di complementarità di cui al capitolo 14.1.1 del PSR

Ulteriori condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti

Non sono ammissibili:

1. Gli investimenti che riguardano il commercio al dettaglio;
2. Gli investimenti che trovano sostegno nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR;
3. Gli investimenti non conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili;
4. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
5. le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
6. le compravendite di terreni, fabbricati e macchinari effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore, società controllate o controllanti);
7. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo paragrafo "Disposizioni generali");
8. le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:
 - a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%;
 - b. fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri fabbricati - tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa di fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Intensità del sostegno

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

Criteri di selezione

I criteri di selezione definitivi, con i relativi punteggi, saranno stabiliti con atto successivo, prima del perfezionamento delle domande di sostegno semplificate.

I seguenti criteri di selezione sono pertanto provvisori e potranno subire modifiche. In ogni caso, la graduatoria definitiva sarà formulata sulla base dei criteri di selezione definitivi.

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
<p>1. operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato</p>	<p>a) Innovazione di processo = fino a 5 punti</p> <p>b) Innovazione di prodotto = fino a 10 punti</p> <p>c) Operazioni inserite in progetti di filiera selezionati nell'ambito della misura 16.4 = fino a 10 punti</p> <p>d) Operazioni che prevedono di raggiungere un nuovo target ad area geografica invariata = fino a 5 punti</p> <p>e) Operazioni che prevedono di raggiungere una nuova area geografica = fino a 10 punti</p> <p>Le innovazioni di cui ai punti a) e b) devono essere finalizzate allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato.</p> <p>I punteggi sono incrementati del 50% nel caso si riferiscano alla ristrutturazione dei settori individuati nel capitolo 5.1 del PSR: floricoltura, viticoltura, zootecnia.</p> <p>I punteggi sono cumulabili fino a 35 punti.</p> <p>I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione</p>	<p>Fino a 35</p>
<p>2. operazioni realizzate da agricoltori associati</p>	<p>Punteggio attribuito per intero, senza graduazione, a investimenti realizzati da cooperative, consorzi e reti di imprese dove gli agricoltori detengano più del 50% del potere decisionale, al fine di garantire il conseguimento di un vantaggio duraturo per i produttori del prodotto di base.</p>	<p>10</p>
<p>3. operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1</p>	<p>Prodotti floricoli MPS/EUROGAP = fino a 5 punti</p> <p>Prodotti IGP = fino a 10 punti</p> <p>Prodotti DOP = fino a 15 punti</p> <p>Prodotti biologici = fino a 15 punti (cumulabili con i precedenti).</p>	<p>Fino a 20</p>

	I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione	
4. operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro	0,1 punti per ogni punto % di incidenza degli investimenti che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto al totale dell'operazione	Fino a 10
5. operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni)	0,5 punti per ogni punto % di incidenza degli investimenti con valore aggiunto ambientale rispetto al totale dell'operazione	Fino a 25

Punteggio minimo = 30 punti

I criteri che contengono elementi di valutazione qualitativi (punti 1 e 5) saranno valutati da un gruppo di esperti sulla base di una griglia di valutazione che garantisca l'equità e l'assenza di discriminazioni.

Avvio degli investimenti

Gli investimenti, che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno semplificata presentata dal richiedente ai sensi del presente bando, devono essere avviati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

L'avvenuto avvio degli investimenti deve essere comunicato alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.regione.liguria.it), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno semplificata. La mancata comunicazione dell'avvio degli investimenti entro il termine stabilito comporta la decadenza della domanda.

Violazione di impegni

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Norme specifiche sulle riduzioni revocche e sanzioni saranno adottate con successivi atti.

Norma residuale

I criteri di selezione saranno adottati definitivamente con atto successivo, previa consultazione del comitato di sorveglianza, come previsto dall'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'attribuzione dei punteggi e conseguentemente la concessione degli aiuti sarà quindi effettuata dopo quel momento.

Saranno altresì adottate, con atto successivo, disposizioni più specifiche riguardanti l'ammissibilità delle spese, i criteri per applicare riduzioni, esclusioni e decadenze.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.